



N. 29 - gennaio 2012

Criteri per la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (A.S. 2937 e A.S. 2658)

GENERALITÀ

I disegni di legge A.S. 2937 e A.S. 2658, esaminati congiuntamente dalla 5ª Commissione Bilancio, recano entrambi disposizioni in merito alle modalità di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) devoluta alla diretta gestione statale, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

L'A.S. 2937 (Bitonci e altri), recante "*Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale*", è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 30 settembre 2011 (A.C. 3261 approvato in testo unificato con l'A.C. 3263 e l'A.C. 3299) e assegnato alla 5ª Commissione in sede referente il 5 ottobre 2011, con i pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 3ª (Aff. esteri), 6ª (Finanze), 7ª (Pubb. istruz.), 13ª (Ambiente).

L'A.S. 2658 (Legnini e altri), recante "*Norme sui criteri e sulla trasparenza della ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla gestione statale*", è stato assegnato alla 5ª Commissione in sede referente il 15 giugno 2011, con i pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 3ª (Aff. esteri), 6ª (Finanze).

IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE

A seguito dell'Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "*Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*", all'articolo 47, comma 2, ha stabilito che, a decorrere dal 1990, una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, sia destinata, in quota-parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e,

in quota-parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse (articolo 47, comma 3).

Relativamente all'impiego dei fondi disponibili, l'articolo 48 della citata legge n. 222 del 1985 prevede che tali quote vengano utilizzate:

- dallo Stato, per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali;
- dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.

Con diversi interventi normativi, successivamente, l'opzione del contribuente è stata estesa anche a favore di altre confessioni religiose (l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane).

I criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale sono disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250, che individua le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota di diretta gestione statale conformemente ai quattro settori previsti dal predetto articolo 48 della legge n. 222 del 1985. Gli interventi devono presentare il carattere di straordinarietà (effettiva estraneità rispetto all'attività di ordinaria e corrente); gli interventi ammissibili devono inoltre essere tali da consentire il completamento dell'iniziativa o quanto

meno l'attuazione di una parte funzionale della stessa e devono essere definiti in ogni aspetto tecnico, funzionale e finanziario.

I soggetti che possono accedere alla ripartizione sono le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati (articolo 3 del citato D.P.R. n. 76 del 1988).

Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro. Peraltro, la concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio (articolo 4).

La procedura per l'utilizzo della quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale stabilisce che entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse, predisposto sulla base delle richieste pervenute alla stessa entro il 15 marzo antecedente (articolo 5, comma 1), avvalendosi, a tal fine, delle valutazioni espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito alla relazione tecnica che deve essere presentata sulle singole iniziative.

Sono escluse, anche se pervenute entro i termini, le richieste sprovviste della relazione tecnica e della relativa documentazione. La Presidenza del Consiglio esamina le domande verificando la sussistenza dei requisiti e considerando le valutazioni delle amministrazioni interessate entro il 30 giugno (articolo 5, comma 3).

Esaurita la fase istruttoria, entro il 30 settembre, lo schema di decreto di ripartizione, con la relativa documentazione, viene trasmesso dal Presidente del Consiglio alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere (articolo 7, comma 1). Acquisito il parere, o comunque decorso il termine a tal fine previsto, il decreto di ripartizione deve essere adottato entro il 30 novembre di ogni anno (articolo 7, comma 2) e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* (articolo 7, comma 3).

I fondi dell'otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia (articolo 8, comma 1), i quali verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi (articolo 8, comma 2).

A tal fine, è previsto l'obbligo, per i soggetti destinatari dei contributi, di presentare, a consuntivo, una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa. Nel caso di interventi per calamità naturali o conservazione di beni culturali immobili, la relazione deve essere corredata anche di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione e da una relazione sul conto finale (articolo 8, comma 2-bis). E' altresì pre-

vista una specifica procedura di revoca dei finanziamenti nelle ipotesi in cui l'intervento non sia stato avviato entro il termine di 18 mesi dal mandato di pagamento (articolo 8-bis).

In tali casi, l'amministrazione competente ad ordinare il pagamento assegna al soggetto beneficiario un ulteriore termine della durata massima di 90 giorni; alla scadenza di quest'ultimo, se la realizzazione dell'intervento non è stata avviata, si procede alla revoca del contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'importo del contributo così recuperato viene versato interamente all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnato nell'ambito della pertinente U.P.B. "8 per mille IRPEF Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo da poter essere utilizzato nella successiva ripartizione dei finanziamenti. E' infine prevista una procedura semplificata per l'approvazione di variazioni di interventi già finanziati (articolo 8-ter). Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati (articolo 8, comma 3).

I CONTENUTI DELL'A.S. 2937

L'articolo 1, comma 1, dell'A.S. 2937 dispone che alla ripartizione delle risorse dell'otto per mille IRPEF devoluta alla diretta gestione statale e all'individuazione degli enti beneficiari si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 novembre di ogni anno - come già previsto ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 - stabilendo che tale decreto debba essere adottato in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Ai fini dell'adozione dell'atto di indirizzo, la norma prevede che entro il 15 luglio di ciascun anno la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere le domande valutate favorevolmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. n. 76, unitamente alla documentazione relativa all'istruttoria svolta, necessaria per la valutazione delle stesse.

La disposizione innova pertanto la procedura attualmente vigente per l'adozione del DPCM di riparto delle risorse, di cui ai già ricordati articoli 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 76 del 1998. In sostanza, secondo la nuova procedura, le Commissioni non si limiterebbero a svolgere una funzione consultiva sullo schema di ripartizione delle risorse, ma concorrerebbero a determinarne il contenuto con l'approvazione di uno specifico atto di indirizzo, al quale dovrà conformarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 2** dell'articolo 1 reca l'indicazione di una serie di criteri che debbono essere rispettati nella ripartizione delle risorse dell'otto per mille di diretta gestione statale:

- a) equilibrata ripartizione degli interventi tra le diverse macro aree del territorio nazionale;
- b) finanziamento di interventi riferiti a tutte le quattro tipologie previste dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali);
- c) destinazione delle risorse finalizzate agli interventi straordinari per calamità naturali e alla conservazione di beni culturali prioritariamente alle richieste presentate da enti territoriali¹.

Il **comma 3** reca una norma volta ad evitare l'utilizzo delle risorse dell'otto per mille IRPEF di diretta gestione statale in difformità dalla volontà espressa dai contribuenti.

In particolare, si prevede che le risorse dell'otto per mille dell'IRPEF non possano essere ridotte o destinate a finalità diverse da quelle previste dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 (ossia fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali), salvo che un provvedimento legislativo lo preveda per far fronte ad esigenze impreviste assolutamente straordinarie.

Si ricorda al riguardo che le risorse destinate dai contribuenti all'otto per mille IRPEF di diretta gestione statale sono state in più occasioni utilizzate per diverse finalità, attinenti prevalentemente alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi.

In particolare con la legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003, articolo 2, comma 69) è stata disposta, a decorrere dal 2004, la riduzione di 80 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota di pertinenza statale dell'otto per mille IRPEF. Tale importo è stato desti-

¹ Al riguardo, si ricorda che sull'esigenza di procedere ad una precisazione dei criteri di riparto della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale si era già espressa la Commissione bilancio della Camera dei deputati nel parere espresso il 27 ottobre 2009 sul decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille di gestione statale per il 2009. In particolare, nelle premesse del parere, si era rilevata l'opportunità di un intervento legislativo teso a precisare i criteri da seguire nella ripartizione delle risorse, mettendo in luce l'esigenza di garantire maggiore equilibrio territoriale fra le macroaree del Paese nel perseguimento delle finalità sociali previste dalla legge n. 222 del 1985 ed un migliore equilibrio fra le finalità d'intervento. In relazione ai beneficiari dei finanziamenti, il parere aveva rilevato la necessità di destinare prioritariamente a progetti presentati da enti locali le risorse destinate agli interventi riferiti alla finalità "conservazione di beni culturali" e l'opportunità di non concentrare i finanziamenti relativi alla finalità "assistenza ai rifugiati" su un unico intervento, in quanto, nel medesimo settore, altri progetti ammessi e non finanziati risultavano meritevoli di attenzione.

nato a miglioramento dei saldi di finanza pubblica; tale disposizione è stata successivamente modificata dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1233), ai fini dell'integrale ripristino delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF destinate allo Stato, a decorrere dal 2010.

Una ulteriore riduzione di 5 milioni di euro grava, a decorrere dal 2006, sulla quota dell'otto per mille di pertinenza statale ai sensi del D.L. n. 249 del 2004 (articolo 1-*quater*, comma 4), disposta a copertura di disposizioni previdenziali concernenti gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (c.d. Fondo volo).

Con riferimento agli anni 2007-2009, va inoltre considerata, in riduzione dell'otto per mille di pertinenza statale, la quota di risorse iscritta in bilancio che, ai sensi della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 507), era stata accantonata e resa indisponibile. Per l'anno 2009, tale quota è stata portata in riduzione dello stanziamento di bilancio ai sensi dell'articolo 60, comma 10, del D.L. n. 112 del 2008.

Si ricorda inoltre che per l'anno 2008, la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 3) aveva previsto un rifinanziamento della quota dell'otto per mille di pertinenza statale pari a 60 milioni di euro. Tale rifinanziamento è stato successivamente abrogato dal D.L. n. 93 del 2008, a parziale copertura degli oneri recati dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa.

Più recentemente il D.L. n. 98 del 2011² (articolo 21, comma 9) ha disposto una riduzione di 64 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, sulla quota dell'otto per mille di pertinenza statale a copertura delle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile; il D.L. n. 201 del 2011³ (articolo 30, comma 5) ha stabilito una riduzione di 57 milioni di euro, per l'anno 2012, sulla quota dell'otto per mille di pertinenza statale al fine di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 19 della legge n. 225 del 1992; infine il D.L. n. 211 del 2011⁴ (articolo 4) ha disposto una riduzione di 57,2 milioni di euro, per l'anno 2011, sulla quota dell'otto per mille di pertinenza statale a copertura di spese per l'adeguamento, il potenziamento e la messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.

Il comma 3 dispone altresì l'abrogazione dell'articolo 27, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo".

Tale norma dispone che al «Fondo buoni vacanze» presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo affluiscono, a decorrere dall'anno di imposta 2011, parte della quota destinata allo Stato a valere sull'otto per mille del gettito IRPEF.

L'**articolo 2** dispone la revisione delle disposizioni

² *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

³ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

⁴ *Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.*

regolamentari di cui al D.P.R. n. 76 del 1998, recante il regolamento attuativo della disciplina dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale, al fine di adeguarle alle nuove disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.

A tal fine è previsto un regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro sei mesi dalla data in vigore della proposta in esame. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti, che si esprimono entro il termine di 30 giorni. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato.

L'articolo 3 dispone infine in merito all'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I CONTENUTI DELL'A.S. 2658

L'articolo 1, comma 1, dell'A.S. 2658 prevede che, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri ed acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, si individuino i criteri di priorità nella scelta degli interventi da finanziare con le risorse dell'otto per mille IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, garantendone la pubblicità mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito *on line* della Presidenza del Consiglio dei ministri, da effettuare entro il 15 febbraio di ogni anno. Nella ripartizione deve essere tuttavia assicurata un'equilibrata distribuzione degli interventi nelle diverse aree del territorio nazionale, salva diversa determinazione in ragione di eventi di carattere straordinario.

Il comma 2 individua criteri di priorità per la ripartizione delle risorse, in base al carattere dell'urgenza degli interventi proposti, a particolari requisiti di meritevolezza e alla difficoltà di reperimento di altre risorse pubbliche previste in specifiche disposizioni di legge.

Il comma 3 prevede (analogamente all'articolo 1, comma 1, dell'A.S. 2937) che la quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale sia ripartita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi sulla base di specifici atti di indirizzo delle Commissioni Bilancio della Camera e del Senato entro il 30 novembre di ogni anno.

Ai fini dell'adozione dell'atto di indirizzo, si stabilisce che entro il 15 settembre di ciascun anno (anziché entro il 15 luglio, come previsto dall'A.S. 2937) la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere le domande valutate favorevolmente, unitamente alla documentazione relativa all'istruttoria svol-

ta, necessaria per la valutazione delle stesse.

L'articolo 2, al comma 1, in attuazione degli articoli 9, 10 e 119 della Costituzione (ed in analogia con l'articolo 1, comma 3, dell'A.S. 2937) prevede che, al fine di assicurare il rispetto delle scelte manifestate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, la quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale non possa essere ridotta né utilizzata per finalità difformi da quelle previste dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985.

Il successivo comma 2 stabilisce tuttavia che, se per esigenze straordinarie ed imprevedute un provvedimento legislativo dovesse disporre un utilizzo difforme di tali risorse, in sede di esame del provvedimento (o di approvazione di un emendamento che analogamente disponesse un utilizzo in difformità), le Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sono tenute ad esprimere un parere non solo sui profili di copertura finanziaria, ma anche in merito all'utilizzo in difformità.

L'articolo 3 prevede, infine, l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

a cura di Stefano Moroni

L'ultima nota breve:

Il disegno di legge di stabilità per il 2012 in breve (A.S. n. 2968) (n. 28 - ottobre 2011)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

Gli arretrati possono essere richiesti all'Archivio Legislativo tel 06 67062610
ArchivioLegislativo@senato.it
I testi sono disponibili alla pagina: <http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it